

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 96/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1996

relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato<sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità;
- (2) considerando che per quanto riguarda la prestazione di servizi il trattato vieta, a partire dalla fine del periodo transitorio, restrizioni basate sulla nazionalità o requisiti di residenza;
- (3) considerando che la realizzazione del mercato interno offre un quadro dinamico per la prestazione di servizi transnazionali inducendo un numero di imprese a distaccare temporaneamente all'estero i loro dipendenti per eseguire lavori nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui essi sono abitualmente occupati;

(4) considerando che la prestazione di servizi può assumere la forma di esecuzione di lavori da parte di un'impresa, per conto proprio e sotto la sua direzione, nell'ambito di un contratto concluso da tale impresa con il destinatario della prestazione di servizi, oppure di cessione temporanea di lavoratori ad un'impresa utilizzatrice nel quadro di un appalto pubblico o privato;

(5) considerando che questo sviluppo della prestazione transnazionale di servizi esige un clima di leale concorrenza e misure che garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori;

(6) considerando che la transnazionalizzazione dei rapporti di lavoro solleva problemi in ordine alla legislazione applicabile al rapporto di lavoro e che nell'interesse delle parti occorre definire le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al rapporto di lavoro considerato;

(7) considerando che la convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>(4)</sup>, firmata da dodici Stati membri, è entrata in vigore il 1° aprile 1991 nella maggioranza degli Stati membri;

(8) considerando che l'articolo 3 di detta convenzione prevede, come regola generale, la libera scelta della legislazione ad opera delle parti; che, in assenza di scelta, il contratto è disciplinato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dalla legge del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro in esecuzione del contratto, anche nel caso in cui sia temporaneamente occupato in un altro paese, ovvero, qualora il lavoratore non svolga abitualmente il suo lavoro nello stesso paese, dalla legge del paese in cui si trova il centro di attività che lo ha assunto, a meno che dall'insieme delle circo-

<sup>(1)</sup> GU n. C 225 del 30. 8. 1991, pag. 6 e GU n. C 187 del 9. 7. 1993, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 41.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 1993 (GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 78), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 1996 (GU n. C 220 del 29. 7. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 37). Decisione del Consiglio del 24 settembre 1996.

<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 9. 10. 1980, pag. 1.